

Indirizzi e criteri generali per la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di elenchi regionali di interventi strutturali su edifici e infrastrutture strategiche comunali ai fini di protezione civile.

1. PREMESSA

- 1.1. L'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico destinato al finanziamento di interventi di riduzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale (nel seguito: Fondo).
- 1.2. L'attuazione del Fondo è stata disciplinata da specifiche ordinanze statali, tra cui, da ultimo, la OCDPC 780/2021 e la OCDPC 978/2023.
- 1.3. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto il rifinanziamento del Fondo per il periodo 2024÷2029, prevedendo l'assegnazione delle relative risorse previa presentazione, da parte delle Regioni, di appositi piani degli interventi.
- 1.4. Nelle more dell'adozione delle ordinanze statali attuative relative alle annualità 2024 e successive, il presente Allegato definisce indirizzi e criteri generali per la pubblicazione di una manifestazione di interesse avente finalità esclusivamente ricognitiva e programmatica, volta alla formazione di uno o più elenchi regionali di interventi di mitigazione del rischio sismico su edifici e infrastrutture strategiche di proprietà dei Comuni.
- 1.5. Gli indirizzi e criteri di cui al presente Allegato sono definiti sulla base del quadro normativo vigente, del rifinanziamento del Fondo già disposto dal legislatore statale e dei contenuti delle precedenti ordinanze attuative del Dipartimento della Protezione Civile, ferma restando la piena subordinazione dell'eventuale finanziamento degli interventi:
 - alla disciplina statale vigente;
 - alle ordinanze attuative adottate o da adottare;
 - all'effettiva disponibilità delle risorse;
 - alla compatibilità degli interventi con la specifica fonte finanziaria utilizzata.
- 1.6. L'inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto al finanziamento e non costituisce titolo per la concessione del contributo, restando gli elenchi stessi strumenti di supporto alla successiva predisposizione della proposta di piano regionale e all'eventuale utilizzo di economie o ulteriori disponibilità finanziarie, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- 1.7. La manifestazione di interesse potrà prevedere la formazione di elenchi differenziati in relazione:
 - 1.7.1. al livello di maturità tecnico-amministrativa e progettuale delle candidature;
 - 1.7.2. alla possibile fonte di finanziamento;
 - 1.7.3. alla compatibilità degli interventi con i termini previsti dalle relative disposizioni attuative.

L'eventuale utilizzo di risorse non impegnate di cui alla OCDPC n.978/2023, relative al biennio 2022÷2023, è subordinato alla verifica della compatibilità degli interventi con i termini stabiliti dalla relativa disciplina attuativa.

- 1.8. Le disposizioni del presente Allegato si applicano nel rispetto della disciplina statale vigente e delle ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Eventuali disposizioni difformi contenute nelle ordinanze statali prevalgono ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati.
- 1.9. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la formazione degli elenchi e per la successiva individuazione degli interventi potenzialmente finanziabili a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, relativi a interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, nonché, ove consentito, di demolizione e ricostruzione, riguardanti edifici strategici e opere infrastrutturali di proprietà dei Comuni (azioni di prevenzione strutturale). I contributi riguardano, oltre alle opere strutturali, anche le finiture e gli impianti strettamente connessi, restando a carico del Comune beneficiario tutte le altre opere, lavorazioni e spese. La Direzione Generale 214.00.00 provvede, mediante manifestazione di interesse, alla definizione del quadro dei fabbisogni regionali e alla formazione dei predetti elenchi.
- 1.10. Le disposizioni del presente Allegato hanno carattere di indirizzo generale e programmatico e saranno declinate in dettaglio nella manifestazione di interesse e nei successivi atti attuativi, cui è demandata la disciplina puntuale delle modalità di concessione, gestione e rendicontazione dei contributi.

2. FINALITÀ

La manifestazione di interesse è finalizzata all'acquisizione di candidature relative a interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture strategiche di proprietà comunale, ai fini:

- 2.1 della formazione di uno o più elenchi da utilizzare per la programmazione regionale degli interventi finanziabili nell'ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- 2.2 dell'eventuale utilizzo di economie, revoche o ulteriori disponibilità finanziarie derivanti da precedenti programmazioni, nei limiti consentiti dalla disciplina della fonte di finanziamento di riferimento.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISCIPLINA ATTUATIVA

3.1 La manifestazione di interesse è finalizzata alla formazione degli elenchi e non comporta concessione di contributi, che resta subordinata alla successiva programmazione e alla disponibilità delle risorse;

3.2 Numero di domande presentabili.

Per tener conto della maggiore esposizione al rischio sismico derivante dal maggior numero di abitanti, ciascun Comune richiedente (nel seguito: richiedente) può presentare un numero di domande di contributo pari a quello riportato nella seguente tabella:

<i>Popolazione Comune</i>	<i>Numero max domande di contributo</i>
<i>$Ab \leq 10.000$</i>	<i>1</i>
<i>$10.000 < ab \leq 50.000$</i>	<i>2</i>
<i>$50.000 < ab \leq 100.000$</i>	<i>3</i>
<i>$ab > 100.000$</i>	<i>4</i>

3.3 La manifestazione di interesse stabilisce la documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle candidature. In linea generale, a ciascuna candidatura per l'inserimento negli elenchi (nel seguito: domanda) devono essere allegati:

3.3.1. la **verifica tecnica**;

3.3.2. il documento di indirizzo della progettazione (art.41, co.2, Dlgs.36/2023 e art.3 dell'All. 1.7 allo stesso Dlgs – nel seguito: **DIP**) approvato con deliberazione della Giunta Comunale **o, in alternativa**, il progetto di fattibilità tecnica economica (art.41, co.6, Dlgs.36/2023 – nel seguito: **PFTE**) o il progetto esecutivo (art.41, co.8, Dlgs.36/2023 – nel seguito: **PE**), muniti di validazione (art.42 Dlgs.36/2023) e anch'essi debitamente approvati.

Il DIP o il progetto (PFTE o PE) deve prevedere interventi:

- potenzialmente ammissibili ai sensi del par.3;
- per i quali non si presenti nessuna delle cause di esclusione di cui al par.5;
- di tipologia ammissibile ai sensi del par.6;
- che garantiscano un'opera agibile, fruibile e funzionale rispetto al carattere strategico dell'opera.

3.4 L'importo del **contributo** richiesto deve rispettare quanto indicato al par.8.

3.5 Il quadro economico dell'intervento deve essere articolato secondo la normativa vigente. In caso di eventuale cofinanziamento, la manifestazione di interesse definisce le modalità di individuazione della quota coperta dal contributo e della quota a carico del beneficiario. Resta inteso che il contributo finanzia esclusivamente le opere strutturali, nonché le finiture e gli impianti ad esse strettamente connessi, mentre tutte le ulteriori opere e lavorazioni restano integralmente a carico del beneficiario.

3.6 In caso di cofinanziamento, il QE totale (nel seguito: QE_{tot}) va suddiviso nel QE relativo alla parte assistita dal contributo (nel seguito: QE_{contr}) e nel QE cofinanziato (nel seguito: QE_{cof}); le voci non riconducibili specificamente all'una o all'altra parte del progetto vanno ripartite, tra QE_{contr} e QE_{cof} , secondo le rispettive percentuali di incidenza rispetto a QE_{tot} ;

3.7 Verificato, per ogni domanda, il rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'Ufficio redige gli elenchi delle domande pervenute, secondo i criteri di priorità di cui al par.10.

3.8 l'eventuale finanziamento a valere sulle risorse OCDPC 978/2023 è subordinato alla verifica della compatibilità dell'intervento con i termini previsti, con particolare riferimento alla possibilità di pervenire alla stipula del contratto entro il 29 agosto 2026.

4. INSERIMENTO NEGLI ELENCHI

4.1 Possono essere inseriti negli elenchi dei progetti potenzialmente ammissibili a contributo **interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento/adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione** su:

4.1.1. **edifici strategici**¹ (o edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche) di **proprietà dei Comuni**, interamente o prevalentemente;

4.1.2. **opere infrastrutturali** (limitatamente a **ponti e viadotti**) **strategiche**, meglio specificate al par.4.3, di **proprietà dei Comuni**.

¹ Gli edifici e le infrastrutture strategiche, di interesse statale o regionale, sono definiti rispettivamente (ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274) dal decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21/10/2023 e dalla delibera di Giunta Regionale n.3573 del 5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004)

- 4.2 Tali edifici o opere infrastrutturali sono candidabili esclusivamente se situati nei comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo « a_g » **non sia inferiore a 0,125g** (individuati nell'Ordinanza di finanziamento).
- 4.3 Gli edifici e le infrastrutture strategiche candidabili sono esclusivamente:
- 4.3.1. **edifici strategici destinati al coordinamento degli interventi, dei Comuni di riferimento dei Contesti Territoriali** (di cui alla DGR n.422/2021);
 - 4.3.2. **edifici strategici che ospitano:** un Centro Operativo Comunale (**C.O.C.**), **altre tipologie** di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.);
 - 4.3.3. **ponti o viadotti strategici.**
- 4.4 Nell'ambito di tali categorie e, tenuto conto dei criteri generali di esclusione delle Ordinanze, gli interventi di prevenzione strutturale devono riguardare costruzioni:
- 4.4.1. sulle quali sia stata effettuata una verifica tecnica eseguita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.3274 e successive modifiche ed integrazioni (art.17, co.1). La verifica tecnica, che deve riguardare l'intera unità strutturale, è richiesta anche nei casi in cui si intenda effettuare interventi di rafforzamento locale, ovvero demolizioni e ricostruzioni;
 - 4.4.2. la cui funzione strategica sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato (art.17, co.4);
 - 4.4.3. il cui indicatore di rischio α , calcolato come indicato nel seguito, risulta inferiore a 0,80 (art.17, co.2);
 - 4.4.4. interamente o prevalentemente di proprietà pubblica comunale. Nel caso di prevalente proprietà pubblica, il contributo è commisurato alla volumetria di proprietà pubblica. Nel caso di comproprietà con altri soggetti, pubblici o privati, il Comune richiedente deve acquisire dagli altri comproprietari l'assenso all'esecuzione dell'intervento.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI

- 5.1 Salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina della specifica fonte finanziaria, non sono candidabili progetti relativi a opere:
- 5.1.1. ricadenti in aree già classificate R4, eccetto per gli interventi che prevedono la delocalizzazione con ricostruzione in area a rischio inferiore;
 - 5.1.2. collabenti;
 - 5.1.3. realizzate dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
 - 5.1.4. oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di finanziamento;
 - 5.1.5. che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
- 5.2 Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli c.d. strategici, cioè quelli che nei piani di protezione civile approvati ospitano funzioni strategiche.

6. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

- 6.1 Sono ammissibili a contributo, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle ordinanze attuative, le seguenti tipologie di intervento:
- a) interventi di rafforzamento locale;
 - b) interventi di miglioramento o adeguamento sismico;
 - c) interventi di demolizione e ricostruzione.
- 6.2 Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c), è ammessa la delocalizzazione previa demolizione dell'edificio esistente, qualora sia garantito, ad invarianza di spesa, un incremento del livello di sicurezza sismica, con divieto di ricostruzione nel sito originario e miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, secondo la vigente disciplina statale.
- 6.3 È altresì ammessa la delocalizzazione senza demolizione esclusivamente per edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, a condizione che non ospitino più funzioni strategiche o rilevanti.
- 6.4 Non sono ammissibili interventi che comportino sopraelevazioni di edifici esistenti.

7. COSTO CONVENZIONALE

- 7.1 Per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento/adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è assunto, quale parametro di riferimento, nella misura massima onnicomprensiva prevista dall'articolo 15, comma 1, dell'OCDPC n. 978/2023, ferma restando l'applicazione delle eventuali maggiorazioni, integrazioni o diversi parametri stabiliti dall'ordinanza attuativa della specifica fonte finanziaria utilizzata.

8. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

- 8.1 Il **contributo potenzialmente concedibile** è determinato in misura percentuale del costo convenzionale dell'intervento, sulla base degli esiti della verifica tecnica e secondo i criteri, i parametri e i limiti stabiliti dalle ordinanze attuative;
- 8.2 Fermo restando quanto sopra indicato, il contributo per ogni singolo intervento non può superare **l'importo massimo di € 2.000.000,00 onnicomprensivo**.
- 8.3 **Non sono concedibili contributi finalizzati a sostenere costi diversi da** quelli relativi agli interventi strutturali (di rafforzamento locale, di miglioramento/adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione) ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali; a titolo esemplificativo, non sono concedibili somme per:
- 8.3.1. acquisizione aree o immobili;
 - 8.3.2. le verifiche sismiche;
 - 8.3.3. spese tecniche (es.: di progettazione, per indagini, direzione lavori e collaudo) diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione delle opere strutturali (come quelle riferite alla diagnosi energetica, all'acustica, ecc.) o comunque già previste prima della presentazione della domanda;
 - 8.3.4. spese per allestimenti e arredi;
 - 8.3.5. spese per il trasferimento temporaneo o per affitto degli Uffici;
 - 8.3.6. spese per contenziosi, accordi bonari e simili.

9. VARIAZIONI DEL CONTRIBUTO CONCESSO

Le variazioni del contributo concesso, l'utilizzo delle economie, la disciplina dei ribassi, delle varianti e delle eventuali rimodulazioni sono disciplinati dalla manifestazione di interesse, dal disciplinare di concessione e dalla normativa vigente.

9.1 Se il contributo è stato concesso al beneficiario, in via provvisoria, sulla scorta del DIP o del PFTE, il PE da questi elaborato deve prevedere un QE_{contr} non superiore a quello provvisoriamente concesso. In particolare:

- 9.1.1. se il PE elaborato contempla declassamento della tipologia di intervento (ad es.: da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto previsto nel DIP o nel PFTE, l'importo del contributo concesso viene conseguentemente ricalcolato, in diminuzione;
- 9.1.2. eventuali variazioni migliorative della tipologia di intervento (ad es.: da intervento di rafforzamento locale a miglioramento sismico) non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso in via provvisoria e i maggiori costi restano integralmente a carico del beneficiario.

9.2 A seguito della concessione del contributo in via definitiva, **le eventuali economie** derivanti dal ribasso d'asta, da varianti in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, **restano nella titolarità regionale** (totalmente - in assenza di cofinanziamento, ovvero in quota parte - in ragione dell'incidenza del QE_{contr} rispetto al QE_{tot}). Dette economie sono utilizzate:

- 9.2.1. per varianti strettamente necessarie, previa verifica di ammissibilità e coerenza con le finalità dell'Ordinanza di attuazione e relativo nulla osta dell'Ufficio;
- 9.2.2. per eventuali scorrimenti degli elenchi;

9.3 Eventuali varianti in aumento non comporteranno una rimodulazione del contributo concesso, restando integralmente a carico del beneficiario.

10. CRITERI DI PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

10.1 Gli interventi candidabili ai sensi dei par.3, 5 e 6, saranno ordinati in uno o più elenchi regionali sulla base dei seguenti criteri, elencati secondo ordine di priorità:

10.1.1. edificio strategico, destinato al coordinamento degli interventi, del Comune di riferimento di un Contesto Territoriale (di cui alla DGR n.422/2021 e successive eventuali modifiche), con preferenza per:

- i Comuni nel cui Contesto non risultano Comuni beneficiari di contributi a valere sul Fondo (nelle annualità 2010÷2021);
- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano almeno trasmesso all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE) che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

10.1.2. ponti o viadotti individuati nel piano di protezione civile approvato o altrimenti individuati in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza, con preferenza per i Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano almeno trasmesso all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'infrastruttura a cui si riferisce la domanda;

- 10.1.3. edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con preferenza per i Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano almeno trasmesso all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;
- 10.1.4. altre tipologie di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.), con preferenza per i Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano almeno trasmesso all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;
- 10.1.5. maggiore vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio sismico α_{SLV} , α_{SLD} ;
- 10.1.6. maggiore pericolosità sismica in termini di a_g ;
- 10.1.7. eventuali altri criteri da definire nella manifestazione d'interesse.

11. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA

- 11.1 I beneficiari dei contributi sono obbligati a **mantenere la funzione strategica delle opere finanziate per almeno 10 anni** dall'ultimazione dei lavori.

12. DECADENZA E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO

- 12.1 L'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalla manifestazione di interesse, dagli atti di concessione e dal disciplinare attuativo può comportare, nei casi previsti, la riduzione, la revoca o la decadenza del contributo, nonché la restituzione delle somme eventualmente già erogate.
- 12.2 In presenza di irregolarità o inadempimenti non gravi, la disciplina attuativa può prevedere misure proporzionate di riduzione del contributo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
- 12.3 I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono le somme ricevute.

13. MODALITA' ATTUATIVE

- 13.1 Nella manifestazione di interesse e nei successivi atti attuativi per l'assegnazione dei contributi, l'Ufficio individua, nel rispetto dei presenti indirizzi e della disciplina della fonte finanziaria di riferimento, gli ulteriori criteri e le modalità attuative della procedura, ivi comprese:
- 13.1.1. le modalità di concessione ed erogazione del contributo, sino alla conclusione del procedimento, con la redazione dello stato finale da parte del beneficiario e l'erogazione del saldo da parte dell'Ufficio competente;
- 13.1.2. le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi;
- 13.1.3. l'individuazione delle infrazioni gravi o reiterate che possono determinare la revoca o la decadenza dal contributo concesso;
- 13.1.4. l'individuazione delle irregolarità o inadempimenti non gravi e delle relative conseguenze, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si rinvia:
- a) alla manifestazione di interesse;

- b) agli atti regionali di attuazione;
 - c) alle ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico vigenti;
 - d) alla normativa tecnica e amministrativa applicabile.
- 14.2 Gli interventi inseriti negli elenchi potranno essere finanziati esclusivamente qualora risultino compatibili con i termini, le condizioni e gli adempimenti previsti dalla specifica fonte finanziaria utilizzata.